

N. 00470/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv., OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in
Genova, corso Torino, 30/18;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. OMISSIS emesso in data 31 gennaio 2015, di reiezione di istanza di
accesso agli atti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti
i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 2.3.2015 il signor OMISSIS, OMISSIS dei
Carabinieri, agisce per l'annullamento della nota prot. OMISSIS del 31.1.2015, con la quale il
Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS ha negato l'accesso al documento
richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di
avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera
di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

L'accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento
concluso senza l'irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri
interessi in relazione allo stesso; dall'altro, che l'istanza sarebbe preordinata ad un controllo
generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del
ricorso.

In particolare, il Ministero invoca il disposto dell'art. 1398 comma 4 del codice dell'ordinamento
militare D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, secondo il quale "la decisione dell'autorità competente è
comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far

luogo all'applicazione di alcuna sanzione”.

All'udienza del 7 maggio 2015 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato.

Per principio generale desumibile dall'art. 22 della L. n. 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ai diretti interessati, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6, che però – come riconosciuto dalla difesa erariale - pacificamente non ricorrono nel caso di specie.

Inoltre, poiché l'istanza di accesso fa riferimento ad un determinato documento e ad uno specifico procedimento concernente l'interessato, deve escludersi anche che essa sia preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Ciò posto, si osserva che, pur invocando il disposto dell'art. 1398 comma 4 del codice dell'ordinamento militare, l'amministrazione della difesa non nega l'esistenza di una lettera di comunicazione dell'avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, comunicazione che l'amministrazione si era autovincolata a dare “con le medesime modalità”, e dunque per iscritto (cfr. l'ultimo capoverso della lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS, doc. 6 delle produzioni di parte ricorrente).

Del resto, l'avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2015